

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 918/97 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1997

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1629/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1629/96 della Commissione (<sup>2</sup>) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (<sup>3</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (<sup>4</sup>), la Commissione può in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione

comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 19 al 22 maggio 1997, è fissata una restituzione massima pari a 315 ECU/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1629/96.

### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 maggio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

(<sup>2</sup>) GU n. L 204 del 14. 8. 1996, pag. 6.

(<sup>3</sup>) GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

(<sup>4</sup>) GU n. L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.